



R.G. 1814-1/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Stefano Cardinali **Presidente**

dott. Fabio Miccio **Giudice rel.**

dott. Claudio Tedeschi **Giudice**

nel procedimento R.G. n. 1814-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

il Sig. [REDACTED], nato a Roma il 26.06.1988, ivi residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], rappresentato dall'Avv. Avv. [REDACTED] e con l'assistenza della Dott.ssa Addolorata Cello in qualità di Gestore della Crisi, nominata dall'O.C.C. "APS Presidium Debitores Segretariato sociale del Comune di Roma"

- **Ricorrente** -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. [REDACTED], con l'assistenza del Gestore della Crisi, Dott.ssa Addolorata Cello;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, essendo il ricorrente residente a Roma;

rilevato che il ricorrente è stato imprenditore individuale fino al 16/8/2022, quando la sua ditta individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese (vds. doc. 33 relazione del Gestore), e che ad oggi svolge attività di lavoro subordinato come magazziniere, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare "*le cause*



dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" e deve altresì contenere "l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo", secondo cui "quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie";

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona della Dott.ssa Addolorata Cello, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. relazione del Gestore della Crisi);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nelle difficoltà economiche che ha colpito l'attività di impresa del Sig. [REDACTED] che aveva come oggetto "Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi", attività che è cessata nel 2022 per evitare ulteriori aggravii e soprattutto dal disturbo da gioco d'azzardo patologico (ludopatia), diagnosticato al Sig. [REDACTED] e documentato con relazione medica rilasciata in data 03.07.2025 dall'ASL Roma 2 (vds. doc. 34 relazione);

rilevato che il Gestore della Crisi ha dedotto che l'indebitamento del ricorrente non trae origine da intenti speculativi o fraudolenti, ma da una condizione clinica di dipendenza comportamentale, riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale come patologia a rilevanza sociale;

rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che l'esposizione debitoria del Sig. [REDACTED] ammonta a complessivi € 100.708,61 per debiti maturati verso banche ed istituti finanziari, erario ed enti pubblici (vds. relazione del Gestore, pag. 10);

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili, né di beni mobili registrati (vds. docc. 5 e 13 relazione);

rilevato che il ricorrente lavora come dipendente con contratto a tempo indeterminato con mansioni di "magazziniere" presso la società "Esselunga Spa" e percepisce uno stipendio netto di € 1.600,00 circa mensili;

rilevato che ad oggi lo stipendio del ricorrente è decurtato da cessione del quinto dello stipendio per finanziamento concesso da Unicredit S.p.a. per € 142,00 e dalla quota di prestito concesso dalla Deutsche Bank S.p.a. per € 235,93 (vds. busta paga di ottobre 2025, sub. All.15 relazione del Gestore);

rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dal solo ricorrente medesimo, il quale convive con la madre casalinga (vds. stato di famiglia);



rilevato che il ricorrente ha quantificato le spese di vita mensilmente necessarie per il mantenimento suo e della madre convivente in complessivi € 1.300,00; tali spese sono sostenute interamente dal ricorrente, essendo la madre casalinga;

rilevato che, tenuto conto delle spese mensili sostenute dal ricorrente e dello stipendio netto mensile, la somma residua disponibile che il ricorrente può mettere a disposizione della Procedura ammonta ad € 300,00 per 36 mesi, oltre all'importo netto della tredicesima e quattordicesima mensilità;

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato ai sensi di legge che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in ragione dell'apprensione della quota di reddito da lavoro del Sig. [REDACTED] per 36 mesi (vds. pag. 15 relazione e doc. 45);

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, ritiene che la domanda di liquidazione controllata formulata dal ricorrente sia fattibile, *“poiché la domanda appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili”* (vds. pagg. 15-16 relazione citata);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. [REDACTED];
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona della Dott.ssa Addolorata Cello;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;



- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Roma, 18/11/2025

Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali

